



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione — revisione – ammissibilità – nuove prove– solo se sopravviene al giudicato – solo se conosciuta dopo il termine per proporre impugnazione ordinaria - onere della prova

Descrizione

Quando la domanda di revisione è fondata sul motivo di cui all'art. 63, 4° co., lett. a) C.G.S., è necessario che l'istante deduca una "nuova prova". Del resto, la lett. a) recita testualmente: «*sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto*». Pertanto, in virtù del carattere straordinario del giudizio di revisione, che per esigenze di giustizia sostanziale consente di rimettere in discussione una decisione di condanna irrevocabile, l'istanza di revisione è ammissibile soltanto se la "nuova prova" posta a suo fondamento sopraggiunga o sia scoperta in un momento successivo al passaggio in giudicato della pronuncia di condanna, poiché, se così non fosse, «*il giudizio ex art. 63 C.G.S. sostanzialmente si trasformerebbe in una inammissibile e non prevista possibilità di appello sine die, in violazione dei termini processuali (e perentori) di decadenza e, in ultima analisi, del principio di certezza e definitività delle pronunce giurisdizionali*» (CFA, SS.UU., n. 102/2023-2024; SS.UU., n. 29/2023-2024). Inoltre, al fine di non tradire l'eccezionalità e la straordinarietà di tale strumento, «*la revisione ex art. 63 C.G.S. può dichiararsi ammissibile soltanto qualora la nuova prova assunta a sostegno dell'impugnazione straordinaria sia conosciuta dopo il decorso del termine per l'appello della decisione impugnata, in base a canoni di ordinaria diligenza ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte*» (CFA, SS.UU., n. 102/CFA-2023-2024; Sez. I, n. 39/CFA-2020-2021). Ne discende, sul piano probatorio, che l'istante deve «*dimostrare inequivocabilmente che i nuovi elementi posti a sostegno della impugnazione straordinaria siano stati acquisiti, per cause di forza maggiore, solo in momento successivo rispetto al termine per proporre l'ordinaria impugnazione. In sostanza, deve essere fornita la prova rigorosa della oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico dei soggetti colpiti dalla decisione in contestazione nel termine "ordinario"*» (CFA, SS.UU., n. 102/20232024; SS.UU., n. 13/2023-2024; v. anche SS.UU., n. 61/2022-2023

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 38/CFA/2024-2025/D

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 63, comma 4, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0038 CFA del 21 ottobre 2024 (Sig. Lion Malaj)